




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

**ATTI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO**

**RELAZIONI AL PARLAMENTO
E ALTRI ADEMPIMENTI**

**N. 3/XVIII
LUGLIO 2018**

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

☎ 066760-3381/3206– ✉ sgcp_segreteria@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

AVVERTENZA	1
Sezione I	3
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI	3
In evidenza a giugno 2018	4
a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2018.....	6
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2018 o previste in scadenza entro il 31 agosto 2018.....	10
c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 agosto 2018.....	13
Sezione II	21
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO	21
In evidenza a giugno 2018	22
Sezione III	25
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE	25
L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento	26
In evidenza a giugno 2018	27
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 giugno 2018	41
Relazioni governative.....	41
Relazioni non governative.....	48
Nuove relazioni previste da fonti normative	49
Relazioni governative.....	49
Relazioni non governative.....	51

AVVERTENZA

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l'attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l'espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi della legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l'espressione del parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull'esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull'attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell'ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l'utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio.

Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l'esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l'utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l'altro, di uno scadenziario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell'esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l'attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo "Le nostre segnalazioni".

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra "governative" e "non governative". Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

Sezione I

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di giugno 2018 (e nella prima parte del mese di luglio 2018), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 agosto 2018 con l'indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 agosto 2018, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l'indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell'eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a giugno 2018

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, **monitorando il mese di giugno 2018 e l’inizio di quello di luglio 2018, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di agosto 2018.** La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di giugno 2018, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di agosto 2018 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.

IN QUESTO NUMERO:

- Decorre dal 7 giugno 2018 il mandato del presidente dell’**Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena**, Fabrizio Fonnesu, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 febbraio 2018 per cinque anni a decorrere dalla nomina del consiglio direttivo dell’Ente parco. Tale organo è stato infatti nominato con analogo decreto ministeriale in data 23 maggio 2018 sempre per cinque anni a decorrere appunto dal 7 giugno 2018.
- Con lettera annunciata alla Camera e al Senato il 27 giugno 2018, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver nominato Tarcisio Agus presidente del consorzio del **Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna** per la durata di cinque anni, con decreto in data 17 aprile 2018 di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, d’intesa con il presidente della Regione Sardegna.
- Nel mese di giugno 2018 sono scaduti i mandati del presidente dell’**Ente parco nazionale dell’Aspromonte**, Giuseppe Bombino, e del presidente dell’**Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**, Luca Santini. Entro il 30 giugno 2018 doveva inoltre essere rinnovato il consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**
- Nel mese di luglio 2018 scadono invece i mandati del presidente dell’**Ente parco nazionale dei Monti Sibillini**, Oliviero Olivieri, e del presidente dell’**Istituto nazionale di statistica ISTAT**, Giorgio Alleva. Scadono altresì i mandati del presidente dell’**Agenzia nazionale del turismo ENIT**, Evelina Christillin, e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione, oltre ai mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’**Agenzia spaziale italiana ASI**.

- Entro il 29 agosto 2018, e comunque non oltre il 30 settembre 2018, dovranno infine essere nominati i nuovi componenti dell'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 30/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2018.

Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2018

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: *istituti e (...) enti pubblici anche economici*, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l'altro, dall'art. 1 all'art. 8, che *il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (...). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (...) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (...) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (...) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.*

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: *nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (...) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (...) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.*

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all'articolo 9, stabilisce che *le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.*

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o

integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l'altro che: (...) *gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (...). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (...) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (...) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	Presidente: Fabrizio Fonnesu	Pareri favorevoli espressi dalla VIII Commissione della Camera il 24/1/2018 e dalla 13ª Commissione del Senato il 25/1/2018	2/2/2018 (decorrenza: 7/6/2018)	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell'**Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena** per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018. Da tale data decorre pertanto anche il mandato del presidente dell'Ente parco isolano, Fabrizio Fonnesu, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dello stesso Ente parco.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fonnesu con lettera del 10 gennaio 2018, annunciata alla Camera il 17 gennaio 2018 e al Senato il 23 marzo 2018. Al riguardo avevano espresso pareri favorevoli l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 e del 25 gennaio 2018.

Con la decorrenza dei mandati del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, è cessata dunque la gestione commissariale dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Il 7 giugno 2018 è scaduto infatti il commissario straordinario uscente dell'Ente parco sardo, Leonardo Deri, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 dicembre 2017. Già prorogato con analogo provvedimento del 12 giugno 2017, Deri era stato inizialmente nominato con decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, a seguito dello scioglimento del precedente consiglio direttivo dell'Ente parco e della revoca del presidente allora in carica, Giuseppe Bonanno.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna	Presidente: Tarcisio Agus	Nomina comunicata e annunciata alla Camera e al Senato il 27/6/2018	17/4/2018	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con il presidente della Regione Sardegna

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 29 maggio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 27 giugno 2018, ha comunicato di aver nominato Tarcisio Agus presidente del consorzio del **Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna** per la durata di cinque anni, con decreto in data 17 aprile 2018 di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con il presidente della Regione Sardegna.

Per effetto di tale nomina è cessata dunque la gestione commissariale del Parco, disposta sin dal 2 febbraio 2007. Commissario straordinario uscente è lo stesso Tarcisio Agus che, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 27 giugno 2017, era stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 26 ottobre 2017 e 26 gennaio 2018.

Il **Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna**, riconosciuto dall'UNESCO nel 1998, è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione Sardegna.

**b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2018
o previste in scadenza entro il 31 agosto 2018**

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Ente parco nazionale dell'Aspromonte	Presidente: Giuseppe Bombino	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978	21/6/2018	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni competenti
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	Presidente: Luca Santini		21/6/2018	
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini	Presidente: Oliviero Olivieri		11/7/2018	

Il 21 giugno 2018 è scaduto il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Aspromonte**, Giuseppe Bombino, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 giugno 2013.

Bombino era succeduto al commissario straordinario Antonio Alvaro il quale, nominato con decreto ministeriale in data 9 novembre 2012, era stato confermato con analoghi provvedimenti del 23 gennaio 2013 e del 10 maggio 2013. In precedenza Leo Autelitano era stato nominato presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente Antonio Alvaro, fino alla sua nomina a commissario straordinario.

Il 21 giugno 2018 è scaduto anche il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**, Luca Santini, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013.

Già nominato commissario straordinario dell'Ente parco tosco-romagnolo con analogo decreto del 20 marzo 2013, Santini era succeduto a Luigi Sacchini, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale in data 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino alla ricordata nomina del commissario straordinario.

L'11 luglio 2018 scade infine il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale dei Monti Sibillini**, Oliviero Olivieri, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2013.

Già nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 7 febbraio 2013, incarico prorogato con ulteriore decreto ministeriale del 13 maggio 2013, Olivieri era succeduto a Massimo Marcaccio, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino alla ricordata nomina del commissario straordinario.

Sull'**Ente parco nazionale** in generale vedasi *supra* alla sottosezione a).

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia nazionale del turismo ENIT	Componenti del consiglio di amministrazione: Fabio M. Lazzerini Antonio Preiti	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	3/7/2018	Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, e uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
	Presidente: Evelina Christillin	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978	24/7/2018	D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il 3 luglio 2018 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell'**Agenzia nazionale del turismo ENIT**, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015. Il 24 luglio 2018 scade inoltre il mandato del presidente dell'Agenzia ENIT, Evelina

Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015.

Tali nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, essendo stata disposta la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel collegio uscente: Preiti), ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (nel collegio uscente: Lazzarini). I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

L'**Agenzia ENIT**, ai sensi del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo¹, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all'estero.

¹ Si anticipa che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 86/2018, in corso di conversione in legge, ha trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare l'art. 1, comma 11, di tale decreto-legge ha modificato l'art. 16 del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, attribuendo la vigilanza sull'Agenzia ENIT al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e modificando in tal senso anche le disposizioni inerenti le nomine dei relativi organi. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 86/2018 lo statuto dell'Agenzia ENIT dovrà essere conseguentemente modificato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge.

**c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 agosto 2018**

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.	Componenti del consiglio di amministrazione: Monica Maggioni (presidente) Marco Fortis	Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per la nomina del presidente è richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI, a maggioranza dei 2/3 dei componenti ai sensi dell'art. 20, comma 9, secondo periodo, della L. n. 112/2004.	31/12/2017 organo da rinnovare entro 180 giorni (entro il 30/6/2018)	7 componenti sono stati designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI ed eletti dall'assemblea degli azionisti; 2 componenti (tra cui il presidente) sono stati designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti. ²
	Componenti del consiglio di amministrazione: Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca	Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione della Commissione di vigilanza sulla RAI, ai sensi dell'art. 20, comma 9, primo periodo, della L. n. 112/2004		

Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**, nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 agosto 2015, si è concluso il 31 dicembre 2017. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2017. Il consiglio di amministrazione doveva pertanto essere rinnovato entro il 30 giugno 2018.

² Vedasi tuttavia al riguardo la nuova procedura di nomina riportata nel testo che segue la tabella.

Fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che sono stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017); fanno altresì parte dell'organo di amministrazione della RAI Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI. Tale nomina è divenuta efficace a seguito del parere favorevole espresso in pari data dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI deve tuttavia avvenire secondo la nuova procedura introdotta dall'art. 2 della L. n. 220/2015, che ha modificato la *governance* dell'Azienda prevedendo anzitutto la riduzione da 9 a 7 del numero dei componenti del predetto collegio. Inoltre il nuovo testo dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 177/2005, prevede che i membri del consiglio di amministrazione della RAI siano così individuati: due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato a un solo candidato³; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della società medesima.

Il consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**, concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, elegge nell'ambito dei suoi membri il proprio presidente e la nomina di questo diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo dell'organo è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato. Il consiglio di amministrazione nomina inoltre, su proposta dell'assemblea, l'amministratore delegato dell'Azienda, che resta in carica per tre anni dalla nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione.

³ I componenti del consiglio di amministrazione di designazione parlamentare devono essere eletti fra coloro che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso, alla stregua del comma 6-*bis* dell'art. 49 del D.Lgs. n. 177/2005, è stato pubblicato nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2018.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di statistica ISTAT	Presidente: Giorgio Alleva	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.322/1989	15/7/2018	D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei 2/3 dei componenti

Il 15 luglio 2018 scade il mandato del presidente dell'**Istituto nazionale di statistica ISTAT**, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014.

Alleva era succeduto ad Antonio Golini, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013 era stato incaricato di svolgere le funzioni attribuite al presidente dell'ISTAT in attesa della nomina dello stesso, a seguito delle dimissioni rassegnate il 28 aprile 2013 dal presidente uscente Enrico Giovannini nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali⁴.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, modificato dall'art. 5, comma 1, della L. n. 196/2009 e dall'art. 8-*bis*, comma 1, lett. *d*) del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è

⁴ Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto. Su tale proposta la 1^a Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera avevano espresso pareri favorevoli con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nelle rispettive sedute del 22 gennaio 2014 e del 14 febbraio 2014. Tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza della successiva nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda altresì che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla medesima proposta di nomina con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo la 1^a Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2014 senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. La richiesta di parere parlamentare è stata quindi reiterata come riferito sopra nella presente nota.

subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta⁵.

Organi dell'Istituto, riordinato dal D.P.R. n. 166/2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.

L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia spaziale italiana ASI	Componenti del consiglio di amministrazione: Enrico Costa Alberto Rosso Alessandro Aresu e Sergio Marchisio	Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 213/2009	21/7/2018	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

Il 21 luglio 2018 scadono i mandati di Enrico Costa, Alberto Rosso, Alessandro Aresu e Sergio Marchisio a componenti del consiglio di amministrazione dell'**Agenzia spaziale italiana ASI**.

Costa e Rosso erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 21 luglio 2014, su designazione rispettivamente del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della difesa. Aresu e Marchisio invece erano stati nominati con analogo decreto ministeriale in data 8 ottobre 2014 per il rimanente periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione, su designazione rispettivamente del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si ricorda che la *governance* dell'ASI è stata recentemente modificata dalla L. n. 7/2018. Il testo novellato dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2003 prevede infatti che il consiglio di amministrazione dell'ASI è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Esso è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel

⁵ Si fa presente che l'art. 5-bis, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l'altro che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi.

L'ASI rientra fra gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009, che ha previsto tra l'altro la riduzione del numero dei membri dei consigli di amministrazione. Ai fini del controllo parlamentare, sono state novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più previamente le Commissioni parlamentari, restando prevista, al pari delle nomine degli altri componenti del consiglio di amministrazione, solo la comunicazione al Parlamento dei decreti all'uopo emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA	Presidente: Guido Pierpaolo Bortoni Componenti: Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi	Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 481/1995	29/8/2018 (e comunque non oltre il 30/9/2018)	D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere vincolante espresso a maggioranza dei 2/3 dei membri delle Commissioni parlamentari competenti

L'art. 1 del D.L. 10 aprile 2018, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2018, n. 64, ha disposto che *“i componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo*

“Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018”. A seguito del giuramento del Governo Conte, avvenuto il 1° giugno 2018, il predetto termine risulta dunque fissato al 29 agosto 2018 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

L’11 febbraio 2018 erano infatti scaduti i mandati di Guido Pierpaolo Bortoni, presidente, nonché di Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi, che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2011 erano stati nominati per sette anni componenti dell’Autorità (all’epoca denominata **Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG** e ridenominata attualmente ARERA dall’art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017)⁶. In considerazione della contestuale scadenza dei mandati di tutti i componenti, nonché della mancata previsione nell’ordinamento dell’Autorità di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni della stessa Autorità e la loro non surrogabilità da parte di altri soggetti pubblici, in data 8 febbraio 2018 l’ARERA aveva deliberato di operare in regime di specifica *prorogatio* dal 12 febbraio 2018 per una durata massima di sessanta giorni (fino cioè all’11 aprile 2018), conformandosi così al parere espresso in analoghe circostanze dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell’adunanza del 7 dicembre 2010⁷.

La composizione dell’Autorità era stata modificata dall’art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Da ultimo tuttavia, il ricordato art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018) ha abrogato tale disposizione e ha previsto che i componenti di tale Autorità sono cinque compreso il presidente e sono nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, della L. n. 481/1995, le designazioni effettuate dal Governo dei componenti dell’Autorità sono sottoposte al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

Quanto alle competenze dell’Autorità, si fa presente che il ricordato art. 1, comma 527, della citata L. n. 205/2017, ha attribuito all’ARERA nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di

⁶ Con il D.P.R. 11 febbraio 2011 era stato nominato altresì il componente Luigi Carbone, il quale tuttavia aveva rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dall’11 gennaio 2016. In luogo del dimissionario Carbone non era stato nominato un nuovo componente dell’Autorità in virtù della ridotta composizione prevista in quel momento dall’art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

⁷ Si ricorda che il Consiglio di Stato, con parere espresso dalla Sezione Terza nell’adunanza del 7 dicembre 2010, aveva ammesso la possibilità di una proroga del collegio dell’**Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG** della durata massima e non prorogabile di sessanta giorni dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La proroga (la cui durata era stata ricavata in via di interpretazione dal disposto dell’art. 1, comma 15, della L. n. 239/2004) era stata ammessa in considerazione della contestuale scadenza, in data 15 dicembre 2010, dei mandati di tutti i componenti dell’AEEG nonché della mancata previsione, nell’ordinamento dell’Autorità, di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni e delle competenze della stessa Autorità, non surrogabili neppure indirettamente da altri soggetti pubblici.

gestione dei rifiuti. Si ricorda inoltre che il già citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, aveva attribuito all'Autorità⁸ anche le funzioni su regolazione e controllo dei servizi idrici, individuate poi con il D.P.C.M. 20 luglio 2012 e in precedenza attribuite alla soppressa **Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua**.

L'Autorità ha il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, e di assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sul territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo e trasparente, nonché tutelando gli interessi di utenti e consumatori. Il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

⁸ L'Autorità era allora denominata **Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG**. La denominazione **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI** è stata introdotta in seguito dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014, ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 è in vigore la nuova denominazione indicata con l'acronimo ARERA.

Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a giugno 2018

Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di "risposta" da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non "filtrata" in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2018 sono stati segnalati **2** ordini del giorno⁹ **riferiti alla legge n. 64 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA” (Atto Camera 484-A)** al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel periodo considerato è stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare **1** risoluzione¹⁰

- **D’UVA e MOLINARI n. 6/00002 (Nuova formulazione)**, sul Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1), al Ministero dell’economia e delle finanze.

⁹ Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

¹⁰ Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell’attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.

Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l'indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell'Assemblea, riscontrabili nell'Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l'individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento si completa con l'accertamento delle relazioni per le quali l'obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell'ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero¹¹. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all'attuazione dell'obbligo, nonché per sollecitare l'invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio illustrata circoscritta all'indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

¹¹ Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell'obbligo, l'oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l'ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell'abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

In evidenza a giugno 2018

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si richiama l'attenzione sui documenti la cui presentazione alle Camere costituisce il primo adempimento della disposizione che ne prevede l'invio e su quelli la cui trasmissione è intervenuta dopo un significativo intervallo di tempo dal precedente invio.

Per quanto attiene al primo profilo, si segnala la relazione sull'*attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità*, con dati aggiornati al 31 dicembre 2017 (*Doc. CCXXVII, n. 1*), trasmessa dal **Ministro dell'economia e delle finanze** in attuazione dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141¹², introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

L'articolo 30-ter (rubricato "Sistema di prevenzione") istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità¹³. Tale Sistema è basato sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 dell'articolo 30-ter¹⁴ e sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater. Il comma 3 del articolo 30-ter demanda la titolarità dell'archivio al Ministero dell'economia e delle finanze che per la sua gestione può avvalersi di Consap S.p.A., sulla base di un'apposita convenzione.

Il comma 9 dell'articolo 30-ter affida al gruppo di lavoro funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi; stabilisce inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La relazione trasmessa alle Camere, proprio in quanto costituisce, come già rilevato, il primo adempimento dell'obbligo testé richiamato, ricostruisce innanzitutto il quadro normativo e convenzionale

¹² Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, reca "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

¹³ Il sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

¹⁴ Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro, i quali rimangono in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, ne integra la composizione con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

di riferimento, indicando i soggetti aderenti al Sistema quali definiti anche dalle disposizioni che hanno integrato il decreto legislativo n. 141 del 2010¹⁵, e la struttura dell'archivio, composto da tre strumenti informatici¹⁶. Vengono altresì esposti i contenuti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2014, n. 95, di attuazione dell'articolo 30-*octies* del decreto n. 141, che ha consentito lo svolgimento degli ultimi adempimenti preliminari all'avvio del Sistema.

Sono quindi descritte le convenzioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con la Consap per la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile dell'archivio e del connesso trattamento dei dati¹⁷, con gli organismi titolari di banche dati (Agenzia delle entrate, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, INPS e INAIL), con Equitalia sud Spa (ora Equitalia servizi di riscossione) per la gestione dei contributi che i soggetti aderenti sono tenuti a versare a Consap¹⁸, nonché con gli aderenti diretti e indiretti al Sistema di prevenzione delle frodi.

La relazione illustra poi le attività preparatorie e di start-up fino al 31 dicembre 2014, prodromiche all'avvio, il 24 febbraio 2015, del Sistema.

Specifici paragrafi sono dedicati all'esposizione al processo di convenzionamento degli aderenti diretti ed indiretti¹⁹ e all'andamento dei riscontri effettuati. La relazione presenta quindi sinteticamente il meccanismo di riscontro e le verifiche consentite dal Sistema, fornendo l'andamento dei riscontri effettuati dai soggetti aderenti e le modalità di assistenza attuate.

Nel documento vengono poi forniti i dati economici relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016, rendicontati da Consap alla data del 31 dicembre 2017.

¹⁵ Il comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010 prevede che partecipino al sistema i seguenti soggetti definiti aderenti: le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti aderenti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è stata estesa la portata del sistema anche al comparto assicurativo, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 30-*octies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, cui è demandato il compito di fissare, tra l'altro, l'importo del contributo a carico dei soggetti aderenti.

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ha inoltre incluso tra gli aderenti al Sistema i soggetti, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tale previsione è funzionale a consentire la verifica dei documenti da parte dei soggetti che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID).

¹⁶ Denominati: interconnessione di rete, modulo informativo centralizzato e modulo informativo di allerta.

¹⁷ La convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 2013.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo n. 141 del 2010.

¹⁹ Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 95 del 2014 distingue i soggetti che prendono parte al sistema in due categorie separate: banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione (cd. "aderenti diretti"); gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010 servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze (cd. "aderenti indiretti"), di cui ciascun aderente diretto può avvalersi per l'utilizzo del servizio e per il pagamento dei contributi.

Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita convenzione con il MEF.

Ulteriori paragrafi sono dedicati, rispettivamente, all'attività del gruppo di lavoro, costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, che rappresenta, insieme all'archivio, l'altro elemento essenziale su cui si base il Sistema di prevenzione delle frodi, e al completamento delle attività previste a normativa vigente. Da ultimo nella relazione si evidenziano l'opportunità di accentrare la gestione del Sistema e le conseguenti esigenze di modifica del decreto legislativo n. 141 del 2010 e del regolamento attuativo. Si delineano inoltre le prospettive future del Sistema, in particolare alla luce del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che, recependo la direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, ha reso possibile l'accesso al Sistema medesimo da parte di una pleora di nuovi aderenti.

Il **Ministro della giustizia** ha trasmesso la prima relazione sullo *stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita*, con dati riferiti all'anno 2017 (*Doc. CCXXVIII, n. 1*), in attuazione del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Tale disposizione stabilisce che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita e che tale relazione contenga, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

La relazione trasmessa sintetizza le risultanze del monitoraggio effettuato dal Consiglio nazionale forense per l'anno 2017²⁰, trasmesso in allegato alla relazione medesima.

In particolare, con riferimento al metodo di raccolta dei dati, il Consiglio ha evidenziato due preliminari criticità, la prima delle quali data dal fatto che il comma 2-*bis*, pur stabilendo che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione "sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati", non prevede alcuna misura a presidio della prescrizione, con l'effetto di affidare l'adempimento soltanto allo spirito collaborativo dei singoli avvocati. Pertanto, al fine di rendere più funzionale ed agevole il monitoraggio dei dati ai fini statistici, il Consiglio ha predisposto un software per la raccolta e la trasmissione in via telematica dei dati, operativo dal mese di gennaio 2018, al quale hanno aderito 32 Consigli dell'ordine degli avvocati.

Il secondo problema è costituito dall'assenza di una espressa disposizione normativa che preveda la raccolta del dato relativo al numero delle procedure di negoziazione tentate e poi fallite, in quanto si prevede venga preso in considerazione solo il numero degli accordi effettivamente conclusi. Pertanto si può fornire solo un dato parziale sull'esito delle procedure, che non evidenzia l'effettivo ricorso alla procedura di negoziazione assistita.

Ulteriori criticità emerse all'esito del monitoraggio sono rappresentate dal fatto che solo il 50 per

²⁰ Il Consiglio nazionale forense ha comunicato che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, ha provveduto al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita attraverso l'Osservatorio permanente per l'esercizio della giurisdizione.

cento circa dei Consigli dell'ordine territoriale (70 su 139) nell'anno 2017 ha trasmesso i dati richiesti²¹. Inoltre con riguardo ad alcuni ordini territoriali i dati sono stati estratti dagli accordi inoltrati autonomamente dai singoli iscritti e non già dalla trasmissione dell'Ente. Infine, il Consiglio nazionale ha segnalato che i singoli ordini territoriali continuano a trasmettere dati relativi ad annualità precedenti a quella in esame, in quanto il tempo medio di inoltro dei dati è molto variabile da ordine ad ordine.

Ciò premesso la relazione, nel condividere la sintesi delle risultanze del monitoraggio contenute nella nota del Consiglio nazionale forense, osserva che al Consiglio medesimo sono stati segnalati in totale 5.316 accordi conclusi nel corso del 2017 (da parte del 50 per cento circa degli ordini)²², con un incremento nell'utilizzo documentato della procedura, atteso che la rilevazione dei dati definitivi per l'anno 2016 indica la conclusione di 4.132 accordi, dati sempre provenienti da circa il 50 per cento degli ordini. La relazione segnala altresì che la gran parte delle procedure sono state svolte nella materia della crisi coniugale (ben 4.268 accordi su 5.316)²³ e che 793 accordi sono stati conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda²⁴.

Per quanto attiene alle relazioni la cui trasmissione è intervenuta dopo un significativo intervallo di tempo dal precedente invio, si segnala in primo luogo la relazione avente a oggetto *l'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura*, con dati riferiti all'anno 2017 (*Doc. CLIX n. 1*), trasmessa dalla **Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri** ai sensi dell'articolo 55-*novies*²⁵, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. L'articolo richiamato, al comma 1, dispone che i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, siano svolti da un ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei

²¹ Risultano, tra l'altro, mancanti quelli di alcuni Consigli dell'ordine di grandi o medie dimensioni, quali Napoli e Reggio Calabria.

²² Ai quali vanno sommati 42 procedimenti conclusi con esito negativo.

²³ In particolare, 2.319 accordi in materia di separazione personale dei coniugi, 1.946 in materia di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 3 relativi a modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

²⁴ Di questi 750 sono relativi al pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro (al di fuori dei casi in cui è previsto l'obbligatorio ricorso alla mediazione), con un significativo aumento rispetto ai 250 conclusi nel 2016, mentre i restanti 43 sono relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; nella prima delle due tipologie di accordi testé citati si riscontrano diversi accordi aventi a oggetto il pagamento del credito professionale dell'avvocato.

Nell'ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria, sulla base dei dati indicati può rilevarsi il sostanziale fallimento dell'istituto in relazione alle controversie in materia di circolazione. Gli ulteriori 443 accordi raggiunti (genericamente indicati come “altro contenzioso”) riguardano in 152 casi pagamenti di somme eccedenti i 50.000 euro, in alcuni casi materie per le quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione (scioglimento della comunione e controversie relative a diritti reali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), in altri casi controversie relative all'esecuzione di contratti, anche nell'ambito della crisi dell'impresa.

²⁵ L'articolo 55-*novies* è stato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, che ha inserito l'intero Titolo II-*bis*.

Ministri o, per sua delega, del Ministro per i diritti e le pari opportunità²⁶.

Tra i compiti attribuiti all'ufficio, elencati dal comma 2 dell'articolo 55-*novies*²⁷, vi è quello di redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela²⁸. La precedente relazione, con dati aggiornati al mese di gennaio 2014, era stata presentata nel mese di agosto 2014²⁹.

La relazione 2017 consta di due paragrafi, il primo dei quali fornisce un quadro generale delle indicazioni comunitarie relativamente alla parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e della loro attuazione all'interno della normativa italiana. In merito si ricorda che la direttiva 2004/113/CE ha esteso la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso oltre il tradizionale ambito del mercato del lavoro, includendo i settori dell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e mettendo in atto l'obbligo della parità di trattamento nelle transazioni economiche quotidiane. Una particolare attenzione viene rivolta al settore delle assicurazioni, vietando che nel caso di contratti assicurativi il genere venga preso in considerazione ai fini del calcolo dei premi e delle prestazioni. La relazione ricorda altresì che l'Italia ha provveduto al recepimento della citata direttiva con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, che ha modificato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserendo il Titolo II-*bis*. L'obbligo della regola unisex senza deroghe nel settore delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni e premi individuali è stato introdotto dall'articolo 25 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha modificato l'articolo 55-*quater* del decreto n. 198 del 2006.

²⁶ Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 tali compiti sono stati demandati all'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

²⁷ In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di cui all'articolo 55-*ter*;
- b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
- c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 55-*septies*, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
- d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
- g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-*septies*, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

²⁸ L'Ufficio può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento, nonché di esperti e consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente normativa, scelti tra soggetti, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

²⁹ Non risultano trasmessi i dati relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.

Il secondo paragrafo della relazione descrive specificamente l'attività svolta nel 2017 dall'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere il principio di parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura nei suoi diversi profili: la ricognizione e l'analisi dei settori ad alto rischio di discriminazione nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; l'interlocuzione con i soggetti pubblici e con gli operatori di settore maggiormente interessati all'applicazione della direttiva 2004/113/CE; l'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi mediante studio del caso e predisposizione di parere; l'individuazione di aree di indagine e interesse connesse con la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Quanto al primo profilo, si riferiscono gli esiti del confronto sulle modalità con le quali gli Stati membri dell'Unione europea hanno dato applicazione alla parità di trattamento nell'accesso e fornitura di beni e servizi, dal quale emergono sia alcuni elementi aggiuntivi inseriti dalle norme nazionali rispetto alle indicazioni europee (introduzione dell'obbligo di parità di trattamento in riferimento a beni e servizi anche rispetto a media, comunicazione, pubblicità, formazione, istruzione e orientamento professionale; perseguimento della parità di trattamento rispetto non solo al genere, ma anche a etnia, disabilità e orientamento sessuale; applicazione dell'obbligo di parità di trattamento per tutti i soggetti pubblici e privati), sia alcuni fattori di debolezza (scarsità di casistica, di prescrizioni e decreti esplicativi su questioni specifiche, di misure preventive o compensative, di dibattito o di iniziative di confronto e discussione anche a livello istituzionale).

Per quanto attiene all'interlocuzione con i soggetti pubblici e con gli operatori di settore, si riferisce che sono stati contattati i seguenti soggetti: Comitato economico e sociale europeo, Commissione europea, Parlamento europeo, Ministero dello sviluppo economico, istituzioni di parità e pari opportunità, ANIA (Associazione nazionale imprese assicuratrici), COVIP (Commissione vigilanza sui fondi pensione), Ordine nazionale degli attuari, Consiglio nazionale degli attuari, AIBA Associazione italiana broker di assicurazione e riassicurazione, IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Circa l'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi, la relazione dà sinteticamente conto delle verifiche effettuate in merito alle denunce di presunte violazioni pervenute nel 2017 attraverso gli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Dipartimento pari opportunità.

In merito all'individuazione di aree di indagine e interesse connesse con la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, la relazione indica i settori individuati dalle istituzioni europee come quelli in cui è importante monitorare l'applicazione della parità di trattamento e intervenire con miglioramenti³⁰ e fornisce alcuni dati relativi agli ambiti di competenza del Dipartimento per le pari opportunità: finanziamenti alle imprese e accesso al credito (in particolare, accesso delle donne imprenditrici e libere professioniste alla garanzia della sezione speciale Dipartimento

³⁰ Si tratta dei seguenti settori: assicurativo, bancario e finanziario; finanziamento alle imprese; trasporti e mobilità; spazi pubblici; servizi sanitari; economia collaborativa; tempo libero e intrattenimento.

pari opportunità del Fondo di garanzia per le PMI; Protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento, il MISE, l'ABI e varie associazioni di categoria per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome) e spazi pubblici a sostegno della maternità e per la cura.

Quanto a possibili obiettivi di miglioramento dell'intervento pubblico con riferimento agli ambiti di applicazione della direttiva 2004/113/CE si citano la fruizione del trasporto pubblico e la percezione della sicurezza personale. Quest'ultimo ambito registra una sensibile differenza da parte femminile e maschile, con conseguente minore soddisfazione da parte delle donne anche rispetto all'impiego del proprio tempo libero.

Il **presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**, ha trasmesso la relazione *sull'attività svolta dall'Istituto medesimo in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole*, con dati riferiti all'anno 2016 (*Doc. XCII, n. 1*), in attuazione dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101. Tale disposizione prevede che l'ISMEA trasmetta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività prevista dal medesimo articolo 17 ("Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese"). La relazione precedente, contenente i dati relativi al 2015, era stata presentata alle Camere il 23 novembre 2016.

Il documento da ultimo trasmesso ricorda in premessa che a seguito dell'incorporazione della Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l., disposta dall'articolo 1, comma 659, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dal 1° gennaio 2016 l'ISMEA gestisce direttamente le attività di rilascio di garanzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (garanzie dirette) e quelle di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia sussidiaria). La relazione descrive quindi le caratteristiche delle due tipologie di attività. Con riferimento alla garanzia sussidiaria si precisa che tale garanzia è di tipo mutualistico e sorge automaticamente e obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti applicativi. Si riferisce, tra l'altro, che l'ammontare delle esposizioni complessivamente garantito nel 2016 dalla garanzia mutualistica si attesta attorno ai 13,6 miliardi di euro.

Per quanto concerne l'attività di prestazione di garanzie dirette³¹, si ricorda che tale attività è stata autorizzata come regime di non aiuto dalla Commissione europea e che pertanto l'impresa garantita è tenuta al pagamento di una commissione di garanzia finalizzata alla copertura del rischio e del premio di rischio, nonché alla partecipazione alle spese amministrative³². La relazione fa presente che nel quarto trimestre del 2016, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22

³¹ Tale attività è attualmente disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 22 marzo 2011.

³² Nella relazione si precisa che a fronte degli impegni assunti per la garanzia diretta dall'ISMEA sussiste una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato e pertanto le banche sono autorizzate a ponderare a zero il patrimonio di vigilanza per la quota di finanziamento garantita a prima richiesta dall'ISMEA e a considerare a zero la medesima quota ai fini della concentrazione del rischio.

ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la garanzia ISMEA è stata estesa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo, a tutte le imprese agricole, nel limite di spesa di 30 milioni di euro.

La parte seconda della relazione verte sull'attività di garanzia sussidiaria: al riguardo si fa presente che nel corso del 2016 sono state segnalate oltre 21.100 nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria per un ammontare complessivamente garantito pari a 1,9 miliardi di euro. Le commissioni per garanzia sussidiaria incassate da ISMEA nel periodo di riferimento ammontano a circa 11,9 milioni di euro. L'importo medio garantito risulta pari a circa 93.020 euro. Nei successivi paragrafi si dà conto dell'attività liquidatoria delle garanzie, delle azioni di recupero successive alla liquidazione della perdita e si illustrano la composizione e le variazioni della massa garantita, rappresentata dagli impegni complessivi di ISMEA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio. Si dà conto altresì delle risultanze delle valutazioni attuariali volte a stimare l'ammontare di perdite che potrebbero verificarsi.

La terza parte del documento concerne l'attività di garanzia diretta: in particolare, si forniscono dati inerenti il patrimonio impegnato e le somme ancora disponibili per i futuri rilasci e le richieste pervenute sino al 31 dicembre 2016. Viene quindi descritto lo stato delle richieste di escussione.

La relazione si sofferma poi sulla garanzia di portafoglio (*tranché cover*) - ricordando, tra l'altro, che nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo testo delle Istruzioni applicative dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 marzo 2011, divenuto operativo a far data dal 26 maggio 2016 - nonché sull'andamento dei tre fondi recanti risorse per l'abbattimento del costo della commissione di garanzia, istituiti alla luce delle convenzioni del 2011 tra ISMEA e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riguardanti: la gestione delle attività per favorire l'accesso al credito delle imprese giovanili, delle imprese operanti nel settore olivicolo-oleario e di quelle operanti nel settore della zootecnia.

Da ultimo la relazione espone lo stato degli accordi sulla politica di sviluppo rurale 2007-2013 e dell'accordo definito con la regione Sardegna al di fuori dei PSR.

Tra le relazioni annunciate nel mese di giugno 2018 si segnala infine la relazione trasmessa dal **Ministro della salute** sullo *stato di attuazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)*, con dati riferiti al periodo 30 giugno - 31 dicembre 2017 (*Doc. CCVI, n. 1*)³³, in attuazione dell'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto n. 178. Tale decreto ha previsto una graduale privatizzazione dell'Ente Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con la costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana"³⁴. Il medesimo provvedimento ha contestualmente previsto che la CRI mantenesse la personalità giuridica di diritto pubblico,

³³ La relazione con i dati aggiornati al 30 giugno 2017 (Doc. CCVI n. 8), è stata trasmessa nel mese di ottobre 2017.

³⁴ L'Associazione della Croce Rossa italiana si è costituita il 29 dicembre 2015 con atto notarile cui è allegato lo statuto dell'Associazione medesima. Gli organi dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana sono stati nominati con decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2015 e lo statuto dell'Ente è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, 1° giugno 2016.

assumendo la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 178, ha altresì disposto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente fosse posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e tutte le funzioni da esso esercitate trasferite all’Associazione³⁵.

Il citato articolo 8 del decreto n. 178, al comma 5, ha disposto che il Ministro della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal decreto n. 178. Si richiama pertanto l’attenzione sulla relazione trasmessa in conformità di tale previsione, che riferisce in merito al secondo semestre della fase pre-liquidatoria dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI), in quanto si tratta del documento **conclusivo dell’obbligo**. Come evidenziato preliminarmente dalla stessa relazione, infatti, il 31 dicembre 2017 si è completato il percorso di riorganizzazione dell’ESACRI e dal 1° gennaio 2018 ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente.

Il documento illustra in primo luogo le evoluzioni del quadro normativo conseguenti alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 178 del 2012 dall’articolo 16 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che hanno consentito l’ordinato completamento del processo di riordino. Viene altresì descritta la struttura dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e le attività svolte a supporto di quest’ultima nel semestre di riferimento, elencando tutte le delibere adottate in tale periodo con i relativi oggetti.

La relazione si sofferma in maniera approfondita sul tema della gestione delle risorse umane nell’ambito del riordino della CRI. Tra l’altro si riferisce che il personale in servizio al 31 dicembre 2008 era di 4.379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) e che le unità uscite dalla CRI prima e dall’Ente strumentale poi sono complessivamente 3.923, nonostante le circa 804 procedure di stabilizzazione concluse dal 2012 a oggi e le 186 unità inserite in primo inquadramento nel ruolo civile dell’ente strumentale al 1° ottobre 2017.

Si illustrano quindi la struttura della dotazione organica del personale dell’Ente strumentale aggiornata al 1° gennaio 2018 e gli esiti della mobilità del personale³⁶. Nel rilevare che il personale dell’Ente strumentale alla CRI interessato dalle procedure di mobilità è stato complessivamente di 2.299 unità, il documento sottolinea lo sforzo compiuto da tale Ente che, al fine di garantire l’inserimento del proprio personale nel portale del Dipartimento della funzione pubblica e agevolare il ricollocamento presso altre pubbliche amministrazioni, si è privato di risorse qualificate anche fondamentali per il processo di privatizzazione in corso, con rilevanti disagi e aggravio di lavoro per il personale rimasto, con sempre maggiori carichi di responsabilità.

Specifici paragrafi della relazione illustrano l’individuazione del contingente di personale

³⁵ Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 è stato da ultimo modificato dall’articolo 16 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: nella versione originaria del comma 2 si prevedeva la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

³⁶ In proposito si richiamano le modifiche introdotte dall’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, (c.d. “decreto mille proroghe”) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (successivamente modificato dal comma 398 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), e dal comma 397 della legge citata legge n. 208.

incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente³⁷ e le problematiche connesse all'esistenza di un rilevante contenzioso insorto, seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto la stabilizzazione del personale precario in presenza di ben precisi presupposti, tra la CRI e i circa 1.480 dipendenti assunti a tempo determinato, per la quasi totalità impiegati nelle convenzioni con Enti per servizi territoriali di trasporto 118. Nella relazione si precisa che nel 2017 sono state complessivamente stabilizzate 75 unità di personale e che il processo complessivo al 31 dicembre 2017 ha visto la stabilizzazione di 804 unità di personale, di cui (a seguito di rinunce, dimissioni e mobilità) 38 unità ancora in servizio.

Il documento descrive poi le questioni inerenti il calcolo e le liquidazioni TFR/TFS e la copertura dei relativi importi e le problematiche determinatesi con riferimento alla collocazione del personale di cui al contingente appartenente al Corpo militare ex articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il terzo capitolo della relazione riguarda le risorse patrimoniali e richiama preliminarmente le novità normative in materia di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, di cui decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, e al decreto del Ministero della salute del 1° agosto 2017 concernente i rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, che hanno risolto le problematiche relative alle modalità di trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione CRI, consentendo l'avvio dei relativi adempimenti. Al riguardo nella relazione si ricorda come la questione del patrimonio sia centrale nelle procedure del decreto di riordino. In particolare i beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi, vincolati ad un determinato utilizzo, dovevano già essere trasferiti all'Associazione, ma la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura generale dello Stato, ha reso impossibile procedere a detti trasferimenti di proprietà. Ugualmente dicasi per i beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso). Infatti dagli approfondimenti effettuati potevano emergere procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo e, pertanto, non corrispondenti alla *ratio* della norma.

La relazione fornisce quindi i dati relativi alla consistenza patrimoniale e ai proventi derivanti dai beni alienati nel periodo 2012-2017. Distinti paragrafi illustrano la situazione dei beni mobili e dei veicoli CRI, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo n. 178 del 2012, nonché dei beni attivi e passivi dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e le modalità del loro trasferimento all'Associazione CRI.

Il quarto capitolo del documento è dedicato alle risorse economiche e finanziarie e analizza il bilancio dell'Ente strumentale alla CRI, fornendo le risultanze che emergono dal rendiconto generale 2017. Al fine di evidenziare la riduzione dei trasferimenti si riporta in un'apposita tabella il dettaglio relativo al taglio dei contributi statali riscontrati dal 2009 al 2017. Si sottolinea, inoltre, la rilevante attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

³⁷ Da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Ulteriori paragrafi vertono sull'attuazione delle previsioni inerenti la costituzione di una gestione separata per i debiti aventi natura giuridica ante 2011 e sulle operazioni contabili propedeutiche all'avvio della liquidazione coatta amministrativa applicata all'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il quinto capitolo della relazione affronta dettagliatamente la situazione dei contenziosi dell'Ente strumentale alla CRI, in primo luogo con il personale con il personale civile e militare.

Nelle sintetiche conclusioni si sottolinea l'immane lavoro svolto dall'Ente strumentale per portare a compimento nei termini stabiliti dalla normativa tutte le attività propedeutiche alla messa in liquidazione coatta amministrativa della "vecchia CRI" e alla contemporanea nascita prima e all'avvio a regime della "nuova" CRI, evidenziando come si sia trattato di un lavoro delicato e complesso reso possibile grazie alla sinergia con i Ministeri vigilanti, il Dipartimento della funzione pubblica e le regioni per le parti di rispettiva competenza.

Per quanto attiene ai **nuovi obblighi di relazione** al Parlamento previsti da disposizioni di legge pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel mese di giugno 2018, si segnalano, in primo luogo, le misure introdotte dal decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30³⁸, come convertito dalla legge 31 maggio 2018, n. 64. Tale provvedimento, volta ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)³⁹, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che i componenti l'Autorità nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011⁴⁰ continuino a esercitare le

³⁸ Il testo del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2018, n. 64, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2018, n. 131.

³⁹ Si ricorda che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG) è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) con compiti di regolamentazione nei settori dell'energia elettrica e del gas. L'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, in precedenza esercitate dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha conseguentemente disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di "Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all'articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Da ultimo la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all'articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ulteriori funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti. Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha quindi ridenominato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

⁴⁰ La scadenza del mandato dei membri dell'ARERA, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 per una durata di sette anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, era prevista per l'11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018 l'ARERA ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di *prorogatio*, il Collegio medesimo eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti. Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, ha precisato come la durata del periodo di *prorogatio* sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e che il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile. Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in

proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità, non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo⁴¹ formato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 30 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla legge di conversione n. 64, dispone che durante il periodo di *prorogatio* cui al comma 1, l'Autorità trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso comma 1-*bis*⁴², una relazione *concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento*, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità deve altresì dare conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30 e quella di entrata in vigore dello stesso comma 1-*bis*, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti.

Il decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante “Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77⁴³, modifica le norme del decreto-legge n. 148 del 2017⁴⁴ relative alla durata della procedura di cessione della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e del prestito a essa erogato ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2017⁴⁵ e del citato decreto-legge n. 148 del 2017.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 dispone che i commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettano alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti: *a)* ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti; *b)* all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e

vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita disposizione di legge, allo scopo di garantire la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. È quindi intervenuto il decreto-legge n. 30 del 2018 al fine – come si legge nella relazione illustrativa – “di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità”. Cfr. Dossier n. 17 del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

⁴¹ Si ricorda che il Governo Conte ha prestato giuramento il 1° giugno 2018.

⁴² Il decreto-legge n. 30 del 2018 è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia il 10 aprile 2018; il comma 1-*bis* dell'articolo 1 è stato introdotto dalla legge di conversione n. 64, entrata in vigore il 9 giugno 2018.

⁴³ Il testo del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2018, n. 77, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2018, n. 146.

⁴⁴ Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

⁴⁵ Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa; c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni; d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il comma 1-ter dell'articolo 1 stabilisce che la relazione di cui al comma 1-bis sia trasmessa entro il 1° agosto 2018 e che nella medesima relazione i commissari diano conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38 del 2018 (27 aprile 2018) e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione (27 giugno 2018). Il medesimo comma 1-ter dispone altresì che i commissari trasmettano alle Camere una relazione conclusiva entro il 31 ottobre 2018.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)⁴⁶ dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La disposizione richiamata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁴⁷ la fissazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio (ossia le opere indicate nel comma 1 del citato articolo 22), distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al medesimo DPCM è stata altresì demandata la definizione delle modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine, l'articolo 4 del DPCM n. 76 del 2018, al comma 1, stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ossia entro l'8 settembre 2018), sia istituita

⁴⁶ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145.

⁴⁷ Da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto.

presso il Dicastero la Commissione nazionale per il dibattito pubblico⁴⁸. Il comma 6 dell'articolo 4 del DPCM, che elenca i compiti della Commissione⁴⁹, prevede, alla lettera e), che la Commissione medesima presenti al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno, con cadenza biennale, una relazione sulle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito effettuate, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate a eliminare eventuali squilibri nella partecipazione, nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

Per completezza si segnala che il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)⁵⁰, all'articolo 14, comma 1, dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eserciti la vigilanza sull'Agenzia secondo le modalità individuate dallo Statuto. Il medesimo comma dispone altresì che l'Agenzia presenti annualmente al Ministro in qualità di autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

Viene pertanto riprodotto l'obbligo già previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165⁵¹, interamente abrogato⁵² dall'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto

⁴⁸ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del DPCM n. 76 del 2018 la Commissione nazionale per il dibattito pubblico è composta da:

- a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute;
- d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italia.

L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima.

⁴⁹ Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del DPCM n. 76 del 2018, la Commissione, in particolare:

- a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;
- b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
- c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;
- d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;
- e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

⁵⁰ Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2018, n. 144.

⁵¹ L'ultima relazione in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, avente ad oggetto l'attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura negli anni dal 2007 al 2011, con particolare riferimento alle attività degli organismi pagatori dell'AGEA negli anni dal 2009 al 2011 e alle attività dell'area coordinamento dell'AGEA negli anni dal 2007 al 2011 (Doc. CLXXXVI, n. 2), è stata trasmessa alle Camere il 3 settembre 2012.

⁵² Ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3.

legislativo n. 74 del 2018.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 giugno 2018

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.Lgs. 198/2006, art. 55-novies, co. 2, lett. f)*	Applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura (Trasmessa dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) <i>(Dati riferiti all'anno 2017**, Doc. CLIX n. 1)</i>	I Affari costituzionali	5/6/2018
<p><i>*L'articolo 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", al comma 1, dispone che i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, siano svolti da un ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per i diritti e le pari opportunità.</i></p> <p><i>Il comma 2 dell'articolo 55-novies, alla lettera f), stabilisce che tra i compiti attribuiti all'ufficio vi è quello di redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela.</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 tali compiti sono stati demandati all'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.</i></p> <p><i>**Non risultano trasmessi i dati relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.</i></p>			
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1*	Relazione concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Monte Cefalone, a Lucoli (L'Aquila), il 24 gennaio 2017 (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)	IX Trasporti	5/6/2018
<p><i>*Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).</i></p>			

L. 246/2005, art. 14, co. 10*	Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) (Trasmessa dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi al 2017, Doc. LXXXIII, n. 1)	I Affari costituzionali	6/6/2018
<p><i>*Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2015, n. 246, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunichino al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).</i></p> <p><i>Il comma 5, lett. d), del medesimo articolo 14 dispone che i criteri e i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale previsione è stato da ultimo emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante il regolamento che disciplina sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sia la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in precedenza oggetto, rispettivamente, del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, e del DPCM 19 novembre 2009, n. 212, entrambi abrogati dall'articolo 20 del DPCM n. 169 del 2017. I contenuti della relazione, come dettagliati dall'articolo 19, comma 1, del DPCM n. 169, riguardano lo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, laddove il comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 riferisce la relazione alla sola AIR; il comma 2 dell'articolo 19 inoltre anticipa, rispetto a quanto stabilito dal comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, al mese di febbraio il termine entro il quale ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente al DAGL gli elementi informativi per la predisposizione della relazione. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.</i></p> <p><i>In conformità dell'articolo 3, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 approva la Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione e stabilisce che l'AIR e la VIR siano redatte in conformità, rispettivamente, al modello di cui all'allegato 2 e all'allegato 3, che costituiscono parte integrante della direttiva medesima.</i></p>			

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 10/2013, art. 3, co. 2, lett. e)	Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato e prospettazione degli interventi necessari per l'attuazione della normativa di settore (Predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico) (Dati aggiornati al mese di maggio 2018, Doc. CCXV, n. 1)	VIII Ambiente	5/6/2018

Ministero della difesa			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 234/2012, art. 15, co. 2*	Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/2185, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione della direttiva (UE) 2009/81/CE relativa all'appalto per l'acquisto di sei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) con ulteriori quattro in opzione, una nave di supporto logistico (LSS) e una unità di trasporto e sbarco (LHD)	IV Difesa XIV Politiche dell'Unione europea	5/6/2018
<p><i>*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.</i></p>			
L. 244/2007, art. 3, co. 68 D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter*	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati riferiti al 2017, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 3)	I Affari costituzionali IV Difesa V Bilancio	27/6/2018
<p><i>*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.</i></p>			

Ministero dell'economia e delle finanze			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.Lgs. 141/2010, art. 30-ter, co. 9*	Attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità <i>Dati aggiornati al 31 dicembre 2017, Doc. CCXXVII, n. 1 (PRIMA RELAZIONE)</i>	VI Finanze	5/6/2018
<p><i>*L'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.</i></p> <p><i>Il comma 9 dell'articolo 30-ter dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.</i></p>			

Ministero della giustizia			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 194/1978, art. 16, co. terzo	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” (Trasmessa dal Ministro della giustizia per la parte di sua competenza)* <i>(Relazione riferita all'anno 2017, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2017, Doc. XXXVII-bis, n. 1)</i>	II Giustizia XII Affari sociali	5/6/2018
<p><i>*L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.</i></p>			
L. 354/1975, art. 20, ultimo co.	Stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti <i>(Dati relativi al 2017, Doc. CXVIII, n. 1)</i>	II Giustizia	5/6/2018

D.L. 132/2014, art. 11, co. 2-bis*	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita (Dati riferiti all'anno 2017, Doc. CCXXVIII, n. 1) (PRIMA RELAZIONE)	II Giustizia	5/6/2018
*Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita e che tale relazione contenga, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.			
D.L. 553/1996, art. 6-ter, co. 1	Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al I e al II semestre 2017)	II Giustizia	5/6/2018

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 244/2007, art. 3, co. 68	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati riferiti al 2017, Doc. CLXIV, n. 2)	I Affari costituzionali V Bilancio XI Lavoro XII Affari sociali	27/6/2018

Ministero della salute			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 244/2007, art. 3, co. 68	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(Dati relativi al 2017, Doc. CLXIV, n. 1)</i>	I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali	5/6/2018
D.Lgs. 178/2012, art. 8, co. 5*	Stato di attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) <i>(Dati aggiornati al 31 dicembre 2017, Doc. CCVI, n. 1)</i>	XII Affari sociali	6/6/2018
<p><i>*Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ha previsto una graduale privatizzazione dell'Ente Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con la costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana". Il medesimo provvedimento ha altresì contestualmente previsto che la CRI mantenesse la personalità giuridica di diritto pubblico, assumendo la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana". Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178, ha altresì disposto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente fosse posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e tutte le funzioni da esso esercitate trasferite all'Associazione.</i></p> <p><i>Il citato articolo 8 del decreto n. 178, al comma 5, ha disposto che il Ministro della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal decreto n. 178.</i></p> <p><i>L'Associazione della Croce Rossa italiana si è costituita il 29 dicembre 2015 con atto notarile cui è allegato lo statuto dell'Associazione medesima.</i></p> <p><i>Gli organi dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana sono stati nominati con decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2015 e lo statuto dell'Ente è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, 1° giugno 2016.</i></p> <p><i>Il 31 dicembre 2017 si è completato il percorso di riorganizzazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e dal 1° gennaio 2018 ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa dell'ESACRI. Pertanto, il Doc. CCVI, n. 1, concernente il secondo semestre della fase pre-liquidatoria (30 giugno - 31 dicembre 2017), come evidenziato preliminarmente dalla relazione medesima, conclude l'obbligo introdotto dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012.</i></p>			

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.Lgs. 322/1989, art. 24, co. 1	Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale <i>(Dati relativi all'anno 2017, con allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno*, Doc. LXIX, n. 1)</i>	I Affari costituzionali	5/6/2018
*Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.			

Relazioni non governative

Fonte istitutiva	Presentatore	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 127/1997, art. 16, co. 2	Difensore civico della regione Marche	Attività svolta (<i>Dati relativi al 2017, Doc. CXXVIII, n. 4</i>)	I Affari costituzionali	5/6/2018
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis	Garante del contribuente per la regione Liguria	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>)	VI Finanze	5/6/2018
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis	Garante del contribuente per la regione Abruzzo	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>)	VI Finanze	5/6/2018
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis	Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>)	VI Finanze	5/6/2018
L. 196/2009, art. 17, co. 9	Corte dei conti	Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre considerato (<i>Dati relativi al quadrimestre gennaio-aprile 2018, Doc. XLVIII, n. 2</i>)	V Bilancio	6/6/2018
D.Lgs. 102/2004, art. 17, co. 5-ter	Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)	Attività svolta in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (<i>Dati relativi al 2016, Doc. XCII, n. 1</i>)	VI Finanze XIII Agricoltura	6/6/2018
L. 262/2005, art. 19, co. 4	Banca d'Italia	Attività svolta (<i>Dati relativi al 2017, Doc. CXCVIII, n. 1</i>)	V Bilancio VI Finanze	6/6/2018
L. 936/1986, art. 10-bis, co. 1, lett. a) L. 15/2009 art. 9, co. 1*	Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	Livelli e qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini (<i>Dati relativi al 2017, Doc. CCXXIX, n. 1</i>)	I Affari costituzionali X Attività produttive	6/6/2018
*L'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è stato introdotto dall'articolo 9, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15.				
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis	Garante del contribuente per la regione Marche	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>)	VI Finanze	13/6/2018

Nuove relazioni previste da fonti normative⁵³

Relazioni governative

Fonte	Presentatore	Oggetto
D.L. 38/2018 art. 1, co. 1-bis*	I Commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A	Situazione economica e finanziaria della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. nell'ambito della procedura di cessione
<p><i>*Il testo del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2018, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2018, n. 146.</i></p> <p><i>Il comma 1-bis dell'articolo 1 dispone che i commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettano alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione.</i></p> <p><i>Il comma 1-ter dell'articolo 1 stabilisce che la relazione di cui al comma 1-bis sia trasmessa entro il 1° agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari diano conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38 del 2018 (27 aprile 2018) e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione (27 giugno 2018).</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017 la Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Con lo stesso decreto ministeriale sono stati nominati i commissari straordinari Gubitosi, Laghi e Paleari.</i></p>		
D.L. 38/2018 art. 1, co. 1-ter*	I Commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A	Relazione conclusiva dei Commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A
<p><i>*Il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, dispone che i commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettano alle Camere una relazione conclusiva entro il 31 ottobre 2018.</i></p>		

⁵³ Si tratta di obblighi di relazione previsti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.

DPCM 76/2018, art. 4, co. 6, lett. e)*	Commissione nazionale per il dibattito pubblico	Attività di monitoraggio sulla procedura di dibattito pubblico applicata alle opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, di cui all'articolo 22, comma 1, del Codice dei contratti pubblici
<p><i>*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145.</i></p> <p><i>Il DPCM n. 76 attua il comma 2 dell'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio (ossia le opere indicate nel comma 1 del medesimo articolo 22), distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.</i></p> <p><i>L'articolo 4 del DPCM n. 76 del 2018, al comma 1, stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ossia entro l'8 settembre 2018), sia istituita presso il Dicastero la Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Il comma 6 del medesimo articolo 4, che elenca i compiti della Commissione, prevede, alla lettera e), che la Commissione presenti al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno, con cadenza biennale, una relazione sulle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito effettuate, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.</i></p>		

Relazioni non governative

Fonte	Presentatore	Oggetto
D.L. 30/2018, art. 1, co. 1-bis*	Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)	Relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli indifferibili e urgenti adottati dai componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011
<p><i>*Il testo del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2018, n. 64, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2018, n. 131.</i></p> <p><i>L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che i componenti l'Autorità nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 30 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.</i></p> <p><i>Il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto dalla legge di conversione n. 64, dispone che durante il periodo di prorogatio cui al comma 1, l'Autorità trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 1-bis (ossia dal 9 giugno 2018), una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità deve altresì dare conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30 (10 aprile 2018) e quella di entrata in vigore del comma 1-bis, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti.</i></p>		